

COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE
(Provincia di Pistoia)

**REGOLAMENTO DI TUTELA DEGLI ANIMALI E DI POLIZIA VETERINARIA
APPROVATO CON DELIBERA C.C. N. 18 DEL 07/06/2006**

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
Principi generali e finalità

1. Il Comune di Serravalle Pistoiese, al fine di proteggere gli animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, promuove un corretto rapporto dell'uomo con gli animali e ne disciplina la presenza nel proprio territorio.
2. A tal fine il Comune di Serravalle Pistoiese promuove nell'ambito delle istituzioni scolastiche e delle attività di educazione permanente campagne educative indirizzate alla conoscenza del mondo animale e all'instaurarsi di una corretta convivenza tra uomo e animali.
3. Il Comune di Serravalle Pistoiese promuove e diffonde la conoscenza delle norme del presente regolamento e di tutte le norme statali e regionali di tutela degli animali.

Articolo 2
Ambito di applicazione ed esclusioni

1. Le norme del presente regolamento, se non è diversamente disposto nei singoli articoli, riguardano gli animali domestici e gli animali selvatici detenuti in condizioni di cattività, qualunque sia il motivo per cui sono detenuti, utilizzati o allevati, che si trovino, anche temporaneamente, nel territorio comunale.
2. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano alle attività economiche esercitate in forma imprenditoriale inerenti l'allevamento di animali ad uso zootecnico o ad esso connesse rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs 146/2001 (Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti).

CAPO II
ANIMALI IN GENERALE

Articolo 3
Cura degli animali

1. Chiunque detiene e utilizza animali deve garantire loro la possibilità di soddisfare le fondamentali esigenze relative alle specifiche caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali.

2. Chiunque detiene e utilizza animali deve accudirli e alimentarli secondo la specie e la razza alla quale appartengono provvedendo a far visitare gli stessi da medici veterinari ogni qualvolta si renda necessario.

3. È vietato tenere animali in isolamento e/o in condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute.

Articolo 4

Divieto di soppressione immotivata degli animali

1. Gli animali da compagnia e gli animali utilizzati in attività sportive e ricreative non possono essere soppressi se non perché gravemente malati e incurabili, previo parere medico veterinario, o di comprovata pericolosità, a meno che la soppressione non venga imposta inottemperanza a quanto prescritto dalle leggi vigenti o, dalle stesse, consentita per usi alimentari. Per quanto riguarda gli animali gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità, la soppressione sarà in ogni caso effettuata da medici veterinari dipendenti dalle aziende unità sanitarie locali o liberi professionisti che devono rilasciare al proprietario detentore dell'animale o al gestore del canile o della struttura un certificato dal quale risulti la causa della soppressione. La soppressione è effettuata in modo eutanasico.

Articolo 5

Modalità di detenzione

1. È vietato detenere animali in numero o in condizioni tali da recare pregiudizio al loro benessere. In particolare, è vietato detenere animali in ambienti separati dai locali di abitazione, quali soffitte, cantine, rimesse, garage, box, casotti, terrazzi e balconi in cui viene accertata anche solo una delle seguenti condizioni:

a) illuminazione naturale assente o insufficiente;

b) ventilazione assente o insufficiente;

c) temperatura e/o umidità relativa dell'aria oltre i limiti ritenuti dannosi per gli animali;

d) spazio a disposizione dell'animale tale da non consentire una adeguata attività motoria.

2. È vietato tenere animali da compagnia o selvatici permanentemente legati o alla catena. Per la detenzione dei cani alla catena si applicano le norme del successivo articolo 8 .

3. È vietato tenere cani e gatti in gabbie se non durante il trasporto o per motivi sanitari su disposizione scritta del medico veterinario o in occasione di mostre ed esposizioni o, per brevi periodi, in attesa di trattamenti igienici presso impianti di toelettatura autorizzati.

Per i soli gatti è, altresì, consentita la detenzione in gabbia, per periodi limitati, presso strutture autorizzate, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 3.

Articolo 6

Conduzione e trasporto di animali

1. È vietato trasportare o condurre al guinzaglio animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenze, ferite o danni fisici anche temporanei.

2. Per il trasporto degli animali sui veicoli si applicano le specifiche norme previste dall'art.169, comma 6, del Nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285.

3. I contenitori utilizzati per il trasporto devono consentire la stazione eretta e la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi. Le gabbie, i cesti o i cassoni contenenti animali devono essere manipolati con cura. È vietato lasciarli cadere o rovesciarli.

4. E' consentito lasciare animali nell'abitacolo dell'autovettura solo per brevi periodi e a condizione che l'apertura dei finestrini garantisca la circolazione dell'aria all'interno del veicolo. Durante il periodo estivo, tale possibilità è ammessa solo se il veicolo rimane all'ombra durante tutto il periodo della sosta.

CAPO III CANI

Articolo 7 Custodia dei cani in recinto

1. Il cane custodito in recinto deve avere a disposizione una superficie non inferiore a 8 mq.. Fanno eccezione i cani di taglia piccola, e comunque di peso non superiore a 10 Kg., i quali potranno essere custoditi in recinti di superficie non inferiore a 6 mq.

2. All'interno dello stesso recinto ogni cane in più comporta un aumento minimo di superficie del 50% di quella determinata ai sensi del precedente comma 1.

3. Ai fini della determinazione della superficie minima non si tiene conto dei cuccioli di età non superiore a quattro mesi.

4. La superficie deve risultare sgombra di oggetti che ne riducano la piena fruibilità e non dar luogo a ristagni d'acqua.

5. Nei recinti ogni cane deve disporre di un recipiente con acqua e di un riparo (cuccia, casotto, etc.) che deve essere:

a. coperto su almeno tre lati; l'accesso al riparo deve essere orientato in modo tale da evitare il verificarsi delle condizioni di cui all'art.5, comma c);

b. con tetto impermeabilizzato o sovrastato da una tettoia a protezione dagli agenti atmosferici ;

c. rialzato dal suolo o con pavimento che lo isoli dall'umidità del terreno;

d. di altezza non inferiore a quella del cane;

e. di larghezza tale da consentire al cane di potersi girare al suo interno.

6. Lo spazio recintato e il riparo devono essere puliti con regolarità.

7. Qualora l'ubicazione del recinto lo renda necessario deve essere predisposta una zona d'ombra esterna al riparo nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre di ogni anno.

8. Le norme prescritte per i recinti, in quanto compatibili, si applicano ad ogni altro luogo in cui vengono detenuti i cani. È comunque vietato custodire abitualmente i cani per lunghi periodi, tali da non consentire il rispetto di quanto previsto all'art. 3, in ambienti separati dai locali di abitazione o di lavoro, quali soffitte, cantine, rimesse, garage, box, casotti, se non nelle ore notturne.

Articolo 8 Detenzione dei cani alla catena

1. La detenzione dei cani alla catena è consentita alternativamente o per le ore diurne o per quelle notturne a condizione che la catena sia di almeno sei metri e scorra su un cavo

aereo di almeno tre metri fissato ad altezza non superiore ai due metri. La catena deve essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità. Qualora, a causa della condizione dei luoghi, ciò non sia possibile, è consentito detenere cani con catena fissa di almeno quattro metri, che sia fissata ad altezza da terra inferiore al metro.

In ogni caso i cani devono potersi muovere agevolmente e poter raggiungere il recipiente dell'acqua e il loro riparo, che deve avere le caratteristiche descritte nell'articolo precedente, nonché, se tenuti a catena nelle ore diurne, una zona d'ombra esterna al riparo nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre di ogni anno.

2. E' vietato altresì l'uso del collare e delle cinghie sottopancia con punte, dei collari elettronici o elettrici con rilascio di scariche.

Articolo 9 Cucciolate

1. I proprietari di cani, entro quindici giorni, hanno l'obbligo di denunciare la nascita di cucciolate al competente ufficio comunale o all'Unità Funzionale di Sanità Pubblica Veterinaria della ASL per il tramite della Polizia Municipale. Entro lo stesso termine di quindici giorni, nel periodo antecedente le operazioni di iscrizione all'anagrafe canina e di identificazione, hanno altresì l'obbligo di denunciare la scomparsa, la morte e la cessione a qualsiasi titolo dei cuccioli.

Articolo 10 Nulla osta per detenzione di cani

1. Chi intende detenere nel medesimo luogo (abitazione, recinto, ecc.) più di cinque cani di età superiore ai sei mesi deve ottenere il nulla osta del Comune su parere favorevole delle unità funzionali di sanità pubblica veterinaria e di igiene e sanità pubblica della ASL.

2. Chi già si trova nella condizione di cui al precedente comma 1 deve rivolgere domanda di nulla-osta entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 11 Accesso dei cani nelle aree pubbliche

1. E' vietato lasciare cani incustoditi nelle aree pubbliche o aperte al pubblico, comprese le aree a verde pubblico. Essi devono essere condotti al guinzaglio o muniti di idonea museruola; nelle aree a verde pubblico devono sempre essere condotti al guinzaglio; nei luoghi affollati (manifestazioni con concentrazione di persone) condotti al guinzaglio e con idonea museruola.

2. Il sindaco, con proprio decreto, per garantire la sicurezza dei bambini nelle aree attrezzate con giochi o per altri motivi, potrà vietare l'accesso ai cani in determinate aree a verde pubblico.

3. Entro due mesi dall'approvazione del presente regolamento vengono individuate, con apposito decreto sindacale, le aree verdi dove è consentita la libera circolazione dei cani, senza guinzaglio e museruola, sotto il costante controllo e la responsabilità civile e penale dell'accompagnatore.

4. Chi accompagna cani nelle zone pedonali e nelle aree verdi comprese quelle di libera circolazione dei cani, nei giardini e nei parchi deve essere munito di mezzi idonei a rimuovere le deiezioni solide degli stessi.

5. Chi non rimuove le deiezioni solide dai suddetti luoghi e dagli spazi pubblici adibiti a passaggio pedonale è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal successivo art. 22.

6. Il sindaco, con propria ordinanza, su parere favorevole degli organi di vigilanza e del servizio manutenzione verde pubblico, potrà vietare l'accesso ai cani, per un periodo da tre a sei mesi, in quelle aree verdi dove siano state accertate reiterate violazioni delle norme contenute nei commi 1, 4 e 5 di questo articolo.

Articolo 12

Accesso dei cani negli esercizi pubblici e commerciali

1. I cani condotti nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 11, comma 1, hanno libero accesso in tutti gli esercizi pubblici e commerciali salvo in quelli nei quali vengono venduti prodotti alimentari.

2. L'esercente ha facoltà di non ammettere cani all'interno del proprio esercizio.

3. Il divieto di accesso ai cani deve essere segnalato all'ingresso dell'esercizio con scritto o disegno.

4. Sono comunque esclusi dal divieto di accesso i cani a supporti di persone diversamente abili e quelli della protezione civile salvo il caso di esercizi che espongono derrate alimentari direttamente contaminabili dagli animali.

Articolo 13

Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico

1. E' consentito l'accesso degli animali su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel Comune di Serravalle Pistoiese.

2. L'animale dovrà in ogni caso essere accompagnato dal padrone o detentore a qualsiasi titolo; per i cani è obbligatorio l'uso del guinzaglio e della museruola ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 83 del vigente regolamento di Polizia Veterinaria (D.P.R. 320/54).

3. Il proprietario o detentore a qualsiasi titolo, che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico dovrà avere cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno agli altri passeggeri o al mezzo.

4. Non potranno essere trasportati sui mezzi di trasporto pubblico animali appartenenti a specie selvatiche di comprovata pericolosità.

CAPO IV

ATTIVITÀ COMMERCIALI E ECONOMICHE

Articolo 14

Commercio al dettaglio di animali domestici

1. L'esercizio del commercio al dettaglio di animali domestici su aree private in sede fissa e su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio e delle attività di toelettatura, è subordinato al preventivo nulla osta del sindaco su parere favorevole delle unità funzionali di sanità pubblica veterinaria e di igiene e sanità pubblica della ASL. In ogni

caso cani e gatti possono essere custoditi dentro le gabbie soltanto durante l'orario di vendita, negli intervalli tra l'apertura della mattina e quella pomeridiana e durante il trasporto.

2. La detenzione di animali in funzione della loro vendita deve avvenire nel rispetto dei fondamentali parametri microclimatici in grado di assicurare il loro benessere. In particolare, devono essere garantite condizioni confortevoli per quanto riguarda ventilazione, temperatura, umidità, illuminazione e rumorosità ambientale. Lo spazio a disposizione degli animali accolti in gabbie, boxes o in altri contenitori non deve essere inferiore a quello previsto dal D.lvo 116/92 (attuazione della direttiva 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici) per le specie in esso contemplate e, comunque, tale da non comprometterne il benessere. Tutti gli animali devono disporre in permanenza di acqua potabile rinnovata quotidianamente e di adeguate quantità di cibo adatto alle specifiche esigenze. Le mangiatoie, gli abbeveratoi e gli altri attrezzi utilizzati per l'alimentazione degli animali devono essere regolarmente ripuliti e le deiezioni tempestivamente rimosse. Gli animali devono essere accuditi e manipolati da persone in possesso delle cognizioni fondamentali per l'esercizio dell'attività di cui al presente articolo.

3. Gli esercenti già in attività, devono presentare la richiesta di nulla osta di cui al comma 1 entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

4. Ai fini della prevenzione del randagismo gli esercenti, oltre a comunicare il passaggio di proprietà ai sensi dell'art. 7 della L.R. 8 aprile 1995, n. 43, devono tenere un registro di carico e scarico dei cani oggetto di commercio conforme al modello predisposto dal competente ufficio comunale: il registro dovrà contenere l'elenco dei cani detenuti e per ognuno dovranno essere indicati la razza, il sesso, la data di nascita, la provenienza e le generalità della persona a cui viene ceduto o restituito.

5. E' fatto divieto di esporre animali all'esterno dei negozi o nelle vetrine, fatta eccezione per gli animali acquatici.

6. Il comune stabilisce per gli esercenti il commercio di animali domestici su aree pubbliche del territorio comunale, su proposta delle Unità funzionali di Sanità Pubblica Veterinaria e di Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda USL, determinate modalità di vendita finalizzate al rispetto delle normative vigenti nelle materie dell'igiene e della sanità pubbliche, della polizia veterinaria e del benessere animale.

Articolo 15

Impianti per animali da compagnia

1. L'attivazione degli impianti gestiti da privati per l'allevamento, l'addestramento, il commercio o la custodia di cani, gatti o altri animali da compagnia è subordinata al preventivo nulla osta del Comune su parere favorevole delle Unità funzionali di Sanità Pubblica Veterinaria e di Igiene e Sanità Pubblica della ASL.

2. Gli impianti già in attività devono rivolgere domanda di nulla osta entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

3. E' fatto obbligo per le attività di addestramento della tenuta di un registro, vidimato dal Comune, dal quale risulti la registrazione di ogni cane in addestramento e per ogni soggetto:

- estremi della identificazione ufficiale per l'iscrizione all'anagrafe canina;
- generalità del conduttore;
- finalità dell'addestramento

-modalità e durata dell'addestramento

Il registro deve essere conservato presso la sede operativa per 5 anni.

4. Per le attività di custodia dei cani è previsto il registro di cui all'art. 14.

Articolo 16 Addestramento di animali

1. È vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse, costrizione fisica o con le modalità

vietate di cui al comma 2 dell'art. 8, in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie, nonché a privazioni del cibo e dell'acqua.

Articolo 17 Animali in premio, in omaggio o in esibizione

1. È vietato offrire animali in premio o in omaggio a qualsiasi titolo nell'ambito di attività commerciali, di giochi e di spettacoli.

2. È altresì vietato esibire animali con cuccioli lattanti o da svezzare, animali in situazione di

incuria e denutrizione, animali in precario stato di salute o sofferenti, con il preciso scopo di suscitare l'altrui pietà e sollecitare offerte e donazioni a qualsiasi titolo.

3. Gli animali rinvenuti nelle suddette circostanze saranno sequestrati a cura degli organi di vigilanza in collaborazione con l'ENPA o altre associazioni animaliste e ricoverati presso il canile municipale.

Articolo 18 Mostre e intrattenimenti con utilizzo di animali

1. Sono vietate le mostre di cuccioli di animali da compagnia.

2. Sono altresì vietate le mostre temporanee, gli spettacoli e gli intrattenimenti con utilizzo di animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche. È fatta eccezione per le mostre faunistiche al seguito dei circhi autorizzate ai sensi della normativa vigente ed in possesso della dichiarazione di idoneità prevista dall'art. 6 della legge 150/92.

Sulla base di quanto disposto dalla Circolare del Ministero degli Interni n 5960 del 22.2.2002, recante disposizioni applicative delle Leggi 150/92 e 426/98, per le mostre a seguito di circhi già muniti di attestato di idoneità ai sensi dell'art. 6 comma 6 della legge 150/92, si dovrà procedere alla riverifica dei requisiti previsti dalla normativa vigente qualora siano intervenuti variazioni nel numero e nella specie dei soggetti detenuti o nelle strutture destinate alla loro custodia.

3. Tutti gli altri spettacoli intrattenimenti o manifestazioni con utilizzo di animali domestici possono essere autorizzati dal Comune, su parere della preposta Unità Funzionale Sanità Pubblica Veterinaria della A.S.L.3, previo verifica della prevista tipologia della attività richiesta agli animali, della modalità di svolgimento ed a condizione che siano rispettate le disposizioni per la detenzione e l'utilizzo già indicate nei precedenti articoli del presente regolamento.

CAPO V ANIMALI LIBERI, RANDAGI E VAGANTI

Articolo 19 Colonie Feline

1. I cittadini che accudiscono gli animali che vivono in libertà devono provvedere al mantenimento igienico del luogo in particolare non gettando direttamente il cibo sul suolo e asportando dopo ogni pasto gli avanzi del cibo e i contenitori dello stesso.

2. Si configura come colonia felina l'insieme dei gatti randagi (non di proprietà), che vivono in libertà e stabilmente in un determinato territorio. La classificazione di colonia felina avviene a seguito di accertamenti eseguiti dalla U.F. Sanità Pubblica Animale della A.S.L. che effettua il censimento delle colonie feline, procede al controllo sanitario ed alla sterilizzazione.

3. Per la gestione delle colonie feline il Comune si avvale, oltre che delle associazioni che svolgono servizi specifici di cura e soccorso, anche del supporto di cittadini che volontariamente si occupano della colonia e che hanno ottenuto il riconoscimento come "referenti". Ad essi viene rilasciato un apposito tesserino di riconoscimento, a seguito della partecipazione al corso di preparazione organizzato dalla U.F. Sanità Pubblica Animale della A.S.L.

4. I referenti che accudiscono le colonie portando loro il cibo provvederanno alla rimozione dei contenitori e degli eventuali avanzi di cibo, contribuendo al mantenimento igienico del luogo. Collaboreranno altresì con l'A.S.L. per la dislocazione delle gabbie di cattura (utilizzate per il trasferimento in ambulatorio per la sterilizzazione) e per segnalare ogni problema inerente lo stato di salute e la conduzione della colonia.

Articolo 20 Soccorso di animali randagi, abbandonati e vaganti

1. Chiunque rinvenga animali randagi, abbandonati o vaganti in difficoltà è tenuto, se possibile, a prestare loro soccorso e, in ogni caso, a comunicare senza ritardo il loro rinvenimento all'unità funzionale di sanità pubblica veterinaria dell'USL o agli altri soggetti pubblici o privati abilitati al soccorso degli animali.

CAPO VI VIGILANZA E SANZIONI

Articolo 21 Vigilanza

1. Sono incaricati di vigilare sull'osservanza del presente regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, al Corpo di Polizia Provinciale, al Corpo Forestale dello Stato il personale del Dipartimento di Prevenzione della ASL, le Guardie Ambientali Volontarie, le Guardie Zoofile.

Articolo 22 Sanzioni

1. Fermo restando l'applicazione delle norme nazionali e regionali, e salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento, se non diversamente stabilito ai successivi commi del presente articolo, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 75,00;
2. Sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 150,00 le violazioni delle norme dei seguenti articoli: 6, comma 1; art. 13, comma 2; art. 14.
3. Sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 75,00 a € 225,00 le violazioni delle norme dei seguenti articoli: 3; art. 5; art. 6 comma 4; art. 7; art. 10; art. 17 comma 1.
4. Sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 130,00 a € 390,00 le violazioni delle norme dei seguenti articoli: 8; art. 11 comma 1; art. 14 comma 1; art. 14 comma 2; art. 16; art. 18.
5. Sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 170,00 a € 500,00 le violazioni delle norme dei seguenti articoli: 13 comma 4; art. 14; art. 15; art. 17 comma 2.

CAPO VII NORME FINALI

Articolo 23 Abrogazione di norme

Dall'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme comunali con esso incompatibili.

Articolo 24 Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Il presente regolamento è pubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi successivamente alla sua esecutività ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione